DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1980

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, della voce ex 60.04, categoria 4, della tariffa doganale comune, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/435/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domandea a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo dei paesi del Benelux ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 25 marzo 1980 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario le camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, della voce ex 60.04, categoria 4, della tariffa doganale comune, originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Romania ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo la Romania si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [1], in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 24 marzo 1980 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.04 (codici Nimexe : 60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89) categoria 4	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1980.

(1) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione